

Riferimenti sentenza della Cassazione PenaleAnno Numero Sezione **Soggetto Imputato**

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile
Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Impegnato assieme ad altri due colleghi a fissare una lamiera in ferro stando in piedi sopra un trabattello posto a 1,52 metri da terra, in mancanza di opere provvisorie come cintura di sicurezza, reti o ponteggi, rovinava a terra riportando lesioni.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Il piano ove il lavoratore era collocato non era da considerarsi un piano di caricamento, che non richiede protezioni, ma un vero e proprio piano di lavoro, che, benchè collocato ad altezza inferiore a due metri, rende necessaria la predisposizione di barriere o di altre cautele; ciò in applicazione della regola cautelare indicata al punto n. 1.7.3. dell'allegato IV al d. lgs. n. 81 del 2008.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6.04.2023.

Note

Si è ritenuto avere il datore di lavoro violato non già gli artt. 122 e 107 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per avere cioè ommesso di predisporre sistemi di protezione da cadute dall'alto in presenza di una quota superiore a due metri, come contestato originariamente nell'editto, ma la regola cautelare di cui al punto n. 1.7.3. dell'allegato IV al d. lgs. n. 81 del 2008, ritenendosi il trabattello sopra il quale era l'operaio non già un piano di caricamento, che non richiede protezioni, ma un vero e proprio piano di lavoro, che postula sistemi di sicurezza, a prescindere dall'altezza, anche se inferiore a due metri da terra.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.